

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale – Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 Disciplina dell'attività commerciale

(B.U. 3 agosto 2010, n. 31, supplemento n. 1)

Art. 2

Casi di esclusione

1. Questa legge non si applica:

- a) alle farmacie, se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente generi di monopolio;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- e) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, agli artigiani iscritti nell'apposito albo e agli industriali che vendono nei locali di produzione o nei locali adiacenti beni di produzione propria o che forniscono al committente beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi; a tal fine non sono considerati locali i mezzi mobili, come definiti dal regolamento di esecuzione; non sono considerati beni di produzione propria, inoltre, quelli per i quali l'artigiano o l'industriale si limita a operazioni accessorie o marginali rispetto all'attività di produzione;
- f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
- g) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e simili;**
- h) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata esclusivamente nell'ambito delle procedure fallimentari;
- j) agli enti pubblici oppure alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- k) alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia;

l) alle attività di cessione di prodotti cosmetici e curativi esercitate all'interno di centri termali accreditati.